



Comune di Bologna

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Visti

- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, RECANTE "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna dell'8 marzo 2020;

Considerato che

al momento, sono presenti sul territorio comunale numerose persone risultate positive al contagio del COVID-19, come confermato dalla competente Autorità sanitaria e che il territorio comunale è prossimo alle zone dichiarate di maggior contagio;

Verificato che

- nonostante le prescrizioni in vigore, si verificano numerosi fenomeni di assembramento per la consumazione di alimenti e bevande fino a tarda notte e non solo all'interno dei locali ma anche all'aperto, senza consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro previsto dal DPCM 8/3/2020 allegato 1 lett.d;
- in occasione di alcune tipologie di mercati che si svolgono sul territorio cittadino non è possibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica;
- l'attività degli "artisti di strada" attira normalmente gruppi di persone per le quali è impossibile garantire le previste misure di sicurezza

Considerato che

risulta, quindi, necessario, a tutela della salute pubblica, evitare fenomeni di assembramento attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente che determini la chiusura delle attività di ristorazione e bar in alcuni orari in cui l'affollamento è maggiore e la sospensione di alcune attività mercatali;

Sentito il Prefetto di Bologna;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000

allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

ORDINA

a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 03/04/2020 compreso:

- a) la chiusura al pubblico delle attività di ristorazione e bar dalle ore 18:00 alle ore 06:00, con l'obbligo per i gestori, durante l'orario di apertura, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, di un metro almeno, fatta salva la possibilità di consegna a domicilio assicurando congrue misure per la sicurezza della consegna stessa;
- b) il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nei mercati previsti dal Piano delle Aree approvato con delibera di Consiglio Comunale 375824/2016, ad esclusione dei Mercati rionali e del Mercato Cittadino Diffuso A e compresi i mercati agricoli e quelli sperimentali;
- c) la sospensione dell'attività di "artista di strada" di cui all'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA altresì

per tutti i gestori di esercizi commerciali diversi da quelli di cui ai precedenti punti l'adozione di misure organizzative tali da garantire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

- che la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente ordinanza sia comunicata a:

Prefettura di Bologna

Questura di Bologna;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Area Sicurezza Urbana Integrata del Comune di Bologna;

Presidenti dei Quartieri;

Direttori dei Quartieri.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.